

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI

del 3 settembre 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 26, 37 e 54 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD), gli artt. 15-17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, gli artt. 107 cpv. 2 lett. d) e 192 LOC, gli artt. 25 e 44 RALOC e l'art. 115 ROC;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di veicoli allo scopo di assicurare in particolare il rispetto delle norme e della sicurezza della circolazione stradale.
2. La presente Ordinanza concerne la rimozione di veicoli illecitamente fermi, posteggiati, ostacolanti il traffico o bloccati con l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", quando i conducenti o detentori non possono essere raggiunti oppure rifiutano di ottemperare all'ingiunzione di spostare il veicolo.

CAPITOLO II

Procedura di rimozione

Art. 2 Accertamenti preliminari e richiesta di rimozione

1. Salvo i casi in cui si rende necessaria la rimozione di veicoli per motivi di sicurezza, l'agente di polizia o l'usciere comunale, prima di richiedere l'intervento di rimozione, deve rintracciare il contravventore ed impartirgli l'ordine di immediata rimozione, oppure, in caso di mancata reperibilità, contattare la Cancelleria comunale delegando a quest'ultima tali compiti.
2. In caso di mancata reperibilità o quando i contravventori non danno seguito all'ordine di immediata rimozione, la Cancelleria comunale richiede l'intervento del servizio incaricato alla rimozione dei veicoli.
3. Il servizio addetto alla rimozione dei veicoli viene designato all'inizio di ogni anno dal Municipio.

Art. 3 Accertamenti

1. L'agente di polizia o l'usciere comunale deve verificare, prima di far effettuare la rimozione, lo stato del veicolo, rilevando eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica che dovranno essere trasmessi alla Cancelleria comunale.
2. L'agente di polizia deve inoltre verificare, nel caso in cui l'intervento di rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", se l'attuale stato del veicolo coincide con quello al momento del blocco.

Art. 4 Trasmissione di informazioni

1. L'agente di polizia o l'usciere comunale hanno il compito di avvisare la Cancelleria comunale in caso di rimozione di veicoli.
2. La Cancelleria comunale deve avvisare il contravventore sul luogo di deposito dell'autoveicolo, come pure informare la Gendarmeria dell'avvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato il veicolo rimosso.

CAPITOLO III

Riconsegna del veicolo

Art. 5
Riconsegna

1. La riconsegna del veicolo avviene su richiesta del conducente, del detentore o della persona autorizzata dietro anticipato pagamento delle spese di rimozione, di un eventuale deposito e di quelle amministrative.
2. Al momento della riconsegna del veicolo il conducente, il detentore o la persona autorizzata al suo ritiro devono sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante la riconsegna e lo stato del veicolo.
3. L'agente di polizia o l'usciere comunale comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla Cancelleria comunale, che ne dà informazione alla Gendarmeria.

Art. 6
Mancato ritiro

Se il conducente, detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48 ore alla Cancelleria comunale o presso la Gendarmeria per il ritiro del veicolo, la Cancelleria comunale intimerà al conducente o detentore uno scritto per raccomandata al quale dovranno essere indicati i fatti rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato ritiro.

CAPITOLO IV

Spese e garanzie

Art. 7
Spese di rimozione e di corsa a vuoto

1. Le spese di rimozione sono a carico del conducente o detentore, che rispondono solidalmente.
2. Il conducente o detentore è tenuto al pagamento della corsa effettuata a vuoto a favore del servizio addetto alla rimozione se quest'ultimo, dopo essere stato chiamato, si trova già sul luogo dell'intervento ed il motivo di rimozione decade.

Art. 8
Spese di deposito

Le spese di deposito sono quelle fissate dal servizio addetto alla rimozione dei veicoli e sono poste a carico del conducente o detentore.

Art. 9
Tassa amministrativa

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione è fissata in CHF 150.00 a carico del conducente o detentore.

Art. 10
Garanzia

Al conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui al capitolo 4 della presente Ordinanza.

CAPITOLO V

Procedura di incasso

Art. 11
Modalità di riconsegna

L'agente di polizia, l'usciere comunale o altro funzionario incaricato riconsegna il veicolo al conducente, al detentore o ad una persona autorizzata durante gli orari di sportello dietro anticipato pagamento delle spese e delle tasse previste dalla presente Ordinanza.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 12
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali sulla rimozione forzata di veicoli.

Art. 13
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 14
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 ottobre 2014 al 13 novembre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 663/2014.